

## 2. ART. 3 CRC: IL SUPERIORE INTERESSE **DELLA PERSONA DI ETÀ MINORE**



- **16.** Il Comitato raccomanda allo Stato italiano di:
- (a) rafforzare il proprio impegno per garantire che il principio del superiore interesse di ogni minorenne sia adeguatamente integrato, coerentemente interpretato ed applicato in tutte le Regioni del Paese e in tutti i procedimenti e le decisioni legislative, amministrative e giudiziarie così come in tutte le politiche, i programmi e i progetti che siano rilevanti e che abbiano un impatto sui minorenni, in particolare quelli non accompagnati o separati;
- (b) sviluppare procedure e criteri che siano di indirizzo per tutti i professionisti competenti nel determinare in ogni ambito quale sia il superiore interesse del minorenne e nel dare ad esso il dovuto peso come considerazione prioritaria, in particolare in relazione ai minorenni non accompagnati o separati arrivati nello Stato parte;
- (c) diffondere presso i professionisti che lavorano con e per i minorenni e tra il pubblico in generale, in particolare tra gli stessi minorenni in un modo ad essi adatto, il Commento generale n. 14 (2013) del Comitato sul diritto di questi ultimi a che il proprio superiore interesse sia tenuto in primaria considerazione.

CRC/C/ITA/CO/5-6, punto 16

Il tema dell'omogeneità dell'integrazione, interpretazione ed applicazione del principio del superiore interesse del minorenne in tutte le regioni del Paese e in tutti i procedimenti e decisioni legislative, amministrative e giudiziarie, sconta difficoltà a livello normativo.

In primo luogo, l'enunciazione e la configurazione del principio in commento potrebbe essere normato come livello essenziale, ai sensi dell'art. 117 Cost. lett. m) - che prevede debba essere lo Stato a determinare i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale – e anche come

principio informatore di altri interventi relativi a minorenni, famiglie di origine, affidatari, famiglie adottive e strutture di accoglienza di cui è stata chiesta la determinazione nei livelli essenziali dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza (AGIA) al Parlamento<sup>16</sup>. L'AGIA, sia nel precedente mandato che in questo, ha svolto e sta conducendo un articolato lavoro per offrire basi scientifiche e operative per la normazione dei livelli essenziali.

Con riguardo specifico ai minorenni stranieri non accompagnati<sup>17</sup>, particolare allarme destano le prassi disomogenee per l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, spesso negato alle persone di età minore prima del rilascio del permesso di soggiorno, nonostante la legge preveda il contrario. Il tutto per la necessità burocratica prevista da alcuni sistemi informatici di inserire, ai fini dell'iscrizione, il codice fiscale, che ovviamente i minorenni stranieri appena arrivati non possiedono. Gravissimi risultano poi gli episodi, che hanno posto fortemente a rischio, se non negato, il principio del superiore interesse del minorenne, in cui è stato negato lo sbarco a navi a bordo delle quali vi erano minorenni che hanno dovuto attendere settimane in gravissime condizioni di precarietà prima di essere sbarcati ed accolti.

Non esistono linee guida nazionali su come determinare in ogni ambito e per tutti i professionisti coinvolti l'interesse superiore della persona di età minore, anche per duttilità ed elasticità del principio, che nella decisione deve tenere presente caso concreto ed esigenze specifiche del minorenne interessato.

Allo sforzo della giurisprudenza costituzionale e di legittimità nell'individuare i contenuti generali del criterio che si sono riconosciuti nella necessità di prioritaria tutela dei diritti del minorenne rispetto a quelli delle altre persone (e anche istituzioni) coinvolte, e in particolare al suo diritto alle migliori condizioni possibili di sviluppo psico-fisico, non ha corrisposto analogo sforzo delle istituzioni nei diversi ambiti. Ancora troppo spesso il criterio è soggetto a personali interpretazioni

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Con Raccomandazioni in data 30 luglio 2019, disponibili su https:// www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/30-07-2019-scheda-stampa-tutela.pdf

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Per approfondimenti si veda oltre il cap. VIII "Misure speciali di protezione", paragrafo "Minorenni migranti non accompagnati: il diritto alla protezione e all'accoglienza".



dei diversi operatori giuridici e psico-sociali, con difforme applicazione a livello regionale e anche - per quanto riguarda i procedimenti giudiziari - con varietà di decisioni a seconda di giudici (specializzati o meno) e territori, e trattamenti differenziati.

Il frazionamento delle competenze tra diversi giudici e la molteplicità dei procedimenti minorili comporta l'accavallarsi di decisioni di merito in nome del superiore interesse che possono anche essere tra loro contrastanti. Diverse linee guida sono state adottate in vari ambiti da soggetti anche del privato sociale. Il Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali (CNOAS), ad esempio, con uno sforzo sinergico anche di altre professionalità, ha pubblicato nel 2015 delle linee guida per i processi di sostegno e di tutela dei minorenni e delle famiglie<sup>18</sup>. Linee guida per il curatore speciale della persona di età minore sono state pubblicate da varie associazioni specialistiche di avvocati<sup>19</sup>. Nella Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti20 si invita il giudice a decidere, nell'interesse del minorenne, misure alternative al carcere quando è coinvolta una persona di età minore che viene privata del genitore altrimenti detenuto. Nelle Linee di indirizzo sull'affidamento familiare si invita alla rilettura del principio alla luce dell'importanza di legami e relazioni. L'AGIA ha pubblicato recentemente "La Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori"21. Si tratta di indicazioni tutte ispirate al criterio del superiore interesse del minorenne ma che, proprio per la loro frammentarietà tematica e professionale, evidenziano l'assenza di un indirizzo unitario.

Infine, con riferimento al Commento generale n. 14 (2013) del Comitato ONU sul diritto delle persone di età minore a che il proprio superiore interesse sia tenuto in primaria considerazione, questo non risulta essere stato tradotto in italiano<sup>22</sup> con conseguenti problemi di sua conoscibilità e di circolazione, tanto è vero che non viene citato dalla giurisprudenza. Da sottolineare il richiamo del Comitato sull'obbligo di attuare la Convenzione assicurando che gli interessi dei minorenni siano tenuti in primaria considerazione anche nella allocazione delle risorse nazionali, per i programmi e le misure che tendono a realizzare i loro diritti.

## Pertanto, in linea con le osservazioni del Comitato ONU, il **Gruppo CRC raccomanda**:

- 1. Alla Conferenza Stato-Regioni di stimolare le istituzioni alla redazione di Linee Guida per le amministrazioni interessate per l'assunzione di prassi omogenee rispettose del superiore interesse della persona di età minore come considerazione prioritaria, in particolare in relazione ai minorenni non accompagnati o separati arrivati nello Stato;
- **2. Agli ordini professionali**, ciascuno per quanto di competenza, di formare i professionisti che lavorano con e per i minorenni e tra il pubblico in generale in modo unitario all'applicazione ed al rispetto del principio del superiore interesse del minorenne diffondendo il Commento generale n. 14 (2013).

Disponibili su http://www.ordias.marche.it/wp-content/uploads/ 2015/11/Processi-di-sostegno-e-tutela-dei-minorenni-e-delle-loro-famiglie.pdf

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> CAMMINO - Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni. Unione nazionale camere minorili. AIAF.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Sottoscritta da AGIA, Ministro della Giustizia e Bambinisenzasbarre, 20 novembre 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> AGIA (Settembre 2018), La Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori, disponibile su https://www.garanteinfanzia.org/landing2/diritti-dei-figli-nelle-separazioni.html

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Le versioni in originale sono in lingua inglese, francese, araba, russa, spagnola e turca (https://www.refworld.org/docid/51a84b5e4. html). Dovrebbe essere in corso la traduzione in italiano del Commento n. 14 a cura di UNICEF Italia, AGIA e CIDU.